



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**19 MAG. 2008**

Roma,

**Ministero del Lavoro  
e della Previdenza sociale**  
(Direzione generale della tutela  
delle condizioni di lavoro)  
Fax 36754023

p.c. **Livingston s.p.a**  
Fax 0331/267421

**ASSAEREO**  
Fax 06 65002793

**Presidente del Senato**  
Fax 06 67062022

**Presidente della Camera**  
Fax 06 6789139

Prot. **1046/RU**  
Pos. 30639

**Oggetto:** Parere articoli 30 e 31 della Regolamentazione del settore del Trasporto Aereo, Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001.

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 maggio 2008, con riferimento alla richiesta di parere di cui alla nota in data 29 aprile 2008 prot. 15/7139/16.0.04 (pervenuta in pari data) ha adottato all'unanimità la seguente delibera. N°08/241*

LA COMMISSIONE

RILEVATO

che, effettivamente, la disciplina del settore del Trasporto Aereo di cui alla Delibera n. 01/92, non prevede un termine entro il quale le parti devono attivare la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione;

RILEVATO ALTRESÌ

che, come già precisato da questa Commissione con delibera n. 03/119 del 17 luglio 2003, il ricorso a dette procedure è obbligatorio per entrambe le parti e che "la mancata attuazione anche di una sola fase delle stesse non può determinare l'aggravamento del conflitto in corso";

## CONSIDERATO

che appare comunque opportuno stabilire, alla luce delle disposizioni sancite dalla vigente disciplina di settore, un termine entro il quale le parti sono tenute ad attivare la seconda fase delle procedure di conciliazione, pena la vanificazione della prima fase già espletata;

## CONSIDERATO, INOLTRE,

che la Commissione, con delibere n. 03/35 del 20.02.2003 e n. 03/116 del 17.07.2003 ha stabilito che *“il periodo entro il quale ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero nell'ambito della stessa vertenza la procedura di raffreddamento e conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”*.

## DELIBERA

di indicare in novanta giorni dall'esaurimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, il termine perentorio entro il quale le parti sono tenute ad avanzare la richiesta di attivazione della seconda fase di dette procedure

## DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Commissione; nonché la trasmissione della stessa al Ministro del Lavoro e, per conoscenza, a Livingston S.p.a., ad Assaereo e ai Presidenti delle Camere.

Il Presidente

*Antonio Martone*

